

Quando una nave ha urtato senza colpa un'altra perchè essa stessa fu urtata per colpa d'una terza, tutta la responsabilità è a carico di questa.

L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non è ammessa se non è fatta protesta o richiamo, entro tre giorni, davanti all'autorità del luogo dell'avvenimento o del primo approdo. Pei danni cagionati alle persone e alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agl'interessati che non si trovavano sulla nave o non erano in grado di manifestare la loro volontà.

101. S'intende per *contribuzione* il concorrere nelle avarie comuni, secondo norme prescritte, al pagamento dei danni e delle spese fatte per la comune salvezza della nave e del carico. La contribuzione è in generale ripartita proporzionatamente tra il carico e la metà della nave e del nolo ¹⁾, comprendendo nella massa che deve contribuire anche i valori delle cose sacrificate.

Con la clausola « franco d'avaria », « franco d'avaria reciproca » possono le parti contraenti sottrarsi ai suddetti obblighi ed alle proporzioni stabilite per la contribuzione ²⁾.

103. Sono *ammesse a contribuzione* le cose sacrificate con risultato utile per la comune salvezza.

Non sono però ammessi a contribuire gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e d'armamento della nave gettati in mare, e le ancore, catene ed altri oggetti abbandonati, ancorchè volontariamente per il bene e la salvezza comune, se non in quanto si trovino debitamente descritti nell'inventario di bordo tenuto nel modo regolamentare; nè, per evitare possibili simulazioni di

¹⁾ In altre legislazioni contribuisce l'intero valore della nave e del nolo, non ritenendosi abbastanza giustificata una disparità di proporzione tra la nave e nolo ed il carico.

²⁾ Ved. LEBANO, *Sulla clausola « franco d'avaria reciproca » nei contratti di noleggio.*